



C I T T A' D I A P R I C E N A

PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del Reg	OGGETTO: SDEMANIALIZZAZIONE, DECLASSAMENTO ED ALIENAZIONE PORZIONE DI STRADA COMUNALE DENOMINATA "VECCHIA SANNICANDRO O FANIA" E VICINALE GIARDINO IN LOCALITÀ INGARANO.
Data 30-09-2024	

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **19:00**, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito con avvisi notificati a tutti i Consiglieri, il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**. All'appello nominale risulta:

POTENZA Antonio	Presente
TORELLI Anna Maria	Presente
MATERA Bianca	Presente
SOLIMANDO Giuseppe	Presente
LABOMBARDA Maria Rita	Presente
SOCCIO Agata	Assente
SPECCHIULLI Martino Gennaro	Presente
DI MAIO Michele	Assente
AUGELLI Ivan	Presente

DE CATA Celeste	Presente
PALMA Sefora	Assente
ZUFFRANO Michele	Presente
ZUCCARINO Alfonso	Presente
ZUCCARINO Alfonsina	Assente
GAUDELLI Federico	Presente
GALULLO Vincenzo	Presente
GRECO Mara	Presente

Presenti **13** Assenti **4**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede **Anna Maria Torelli.**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Domenico Perreca.**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno. Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria a fianco riportati, resi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. N. 267/00;

Per quanto concerne la REGOLARITÀ TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO <i>ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/00,</i>	Il responsabile Ing. Claudio Cardone, esprime parere: Favorevole in data 24-09-2024
---	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. 21.12.1977 n° 38, che reca “Norme per l’esecuzione di opere stradali” e all’articolo 4 disciplina le procedure per la classificazione e declassificazione delle strade comunali, provinciali e regionali;

Visto il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 “Testo aggiornato del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada” e, in particolare, l’art. 2 che reca le definizioni e i criteri di classificazione delle strade e di declassificazione delle strade e al comma 9 prevede che “ (Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste) sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, che agli articoli 2 e 3 disciplina la classificazione e la declassificazione delle strade;

Visto, altresì, l’articolo 4 del DPR n. 495 del 16.12.1992 che disciplina i passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade e, al comma 2, prevede che “per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati, con le modalità previste dall’articolo 2, commi 4, 5 e 6”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n° 38 si stabilisce quanto di seguito riportato:

“Le strade di uso pubblico devono essere classificate.

La classificazione delle strade comunali, provinciali, regionali avviene con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera rispettivamente del Consiglio comunale, del Consiglio provinciale, della Giunta regionale, con le modalità previste dalla legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni, sulla disciplina degli strumenti urbanistici.

La declassificazione delle strade avviene con la stessa procedura della classificazione.

Con lo stesso provvedimento di declassificazione si determina la nuova classificazione della strada o del tronco ovvero la diversa destinazione del suolo stradale, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione.

I provvedimenti di classificazione o declassificazione hanno effetto trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Alla delibera di classificazione o declassificazione della strada deve essere allegata una cartografia della zona comprendente la strada, con la indicazione dei capisaldi terminali ed intermedi più importanti e della denominazione, quando questa sia nota.

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale di classificazione della strada equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere”.

Viste:

- la nota del 13.03.2024 acquisita al protocollo generale dell’Ente il 14.03.2024 prot. n. 5119 con la quale il sig. XXXX residente ad Apricena in XXXX in qualità di proprietario dei terreni confinanti con una porzione della strada comunale Vecchia Sannicandro o Fania ubicata sul foglio 27 e una porzione della strada comunale Giordano ubicata sul foglio 28 ha richiesto l’alienazione di predetti tratti in quanto utilizzati solo dallo stesso;
- la nota del 23.09.2024 acquisita al protocollo generale dell’Ente il 24.09.2024 prot. 18710 con la quale il sig. XXXXX in qualità di proprietario di alcuni appezzamenti di terreni confinanti con la porzione di strada oggetto della richiesta di alienazione di cui alla richiesta prot. n. 5119 del 14.03.2024 ha comunicato formalmente di:
 - di voler rinunciare all’utilizzo della porzione di strada così come individuata nella planimetria “allegato A”;

- la volontà di estinzione consensuale di ogni eventuale servitù all'attualità presente sulla porzione di strada da alienare;
- di esonerare il Comune di Apricena da ogni controversia che dovesse riscontrarsi conseguentemente all'alienazione della porzione di strada/tratturo;
- che a seguito di alienazione nulla potrà essere preteso dal Comune di Apricena;
- la nota del 23.09.2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente il 23.09.2024 prot.18700 con la ad integrazione della richiesta del 13.03.2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente il 14.03.2024 prot. n. 5119, si è specificato che l'alienazione dovesse avvenire in favore dei sig.ri XXXXX e XXXXX in quanto cointestatari dei terreni confinanti con le porzioni di strada da alienare;

Precisato che:

- entrambe le porzioni di strade:
 - Vecchia Sannicandro o Fania ubicata sul foglio 27
 - Strada comunale Giordano ubicata sul foglio 28
 si identificano come strada vicinale (extraurbane);
- Le strade vicinali sono strade private gravate da uso pubblico, che tuttavia in certi casi si devono ricondurre alla stessa disciplina dettata per le strade comunali;
- Ai fini del codice della strada, le strade vicinali (individuate dall'art. 2, n. 52) sono assimilate alle strade comunali;
- La servitù di uso pubblico su una strada vicinale non è a beneficio dei proprietari degli immobili serviti dalla strada stessa bensì della collettività indeterminata di soggetti;
- L'esclusione della tutela possessoria solo per le cose di cui non si può acquistare la proprietà (v. art. 1145 c.c.) non vale per le strade vicinali che invece si caratterizzano per la proprietà privata del suolo e che non acquistano il carattere delle demanialità se non a seguito di un atto formale che ne abbia trasferito il dominio alla P.A.;
- Può essere considerata come vicin... OMISSIS ...he sia riportata come tale nelle mappe catastali qualora non risulti alcun altro documento idoneo a dimostrare la natura della via;
- Non sussistono obblighi esclusivi in capo al Comune di essere l'unico soggetto attuatore di ogni intervento sulle strade vicinali, quali strade private soggette a servitù pubblica di passaggio;
- Il Comune ha il dovere di concorrere alle spese di manutenzione delle strade vicinali;
- L'onere della manutenzione delle strade vicinali non è posto a carico del Comune, salvo quanto dipenda dalla costituzione di un consorzio o nei limiti d'una compartecipazione da parte di esso (art. 51 all. F legge 2248/1865);
- Ai soli fini della definizione di «strada» ex art. 2, co. 1, D. Lgs. 285/1992 rileva la destinazione all'uso pubblico d'una data superficie e non anche la sua proprietà (la quale può esser pubblica o privata), ma, al di là dei compiti di vigilanza e polizia sp... OMISSIS ...ne su dette strade per ragioni di sicurezza collettiva (ad es. di polizia stradale, d'apposizione cartelli, di eseguire opere di ripristino a spese degli interessati, ecc.), non implicano anche l'obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico anzitutto ai proprietari interessati e anche al Comune, ma soltanto nei limiti previsti dall'art. 3 D. Lgs. Lgt. 1446/1918;
- Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, i poteri ed i compiti dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune;

Dato atto che:

- il tratto Strada Comunale – Vicinale Giordano, ubicato al foglio 27 per il quale si è fatta richiesta di alienazione, è ormai dismesso e la parte richiesta pari a circa 5.417,40 mq, meglio a definirsi in sede di frazionamento è di fatto utilizzata da oltre un decennio da precedente proprietario e oggi dai richiedenti (dall'ortofoto – allegato C - si evidenzia che la vegetazione presente sull'area oggetto di frazionamento è la stessa di quella presente sulla particella adiacente identificata catastalmente al foglio 27 p.lla 34);

- il tratto Strada Comunale – “strada vicinale vecchia Sannicandro o Fania”, ubicato al foglio 28 per il quale si è fatta richiesta di alienazione, è ormai in parte dismesso in quanto già recintato ed inglobato all’interno dell’area utilizzata dai richiedenti (dall’ortofoto – allegato C - si evidenzia che la vegetazione presente sull’area oggetto di frazionamento è la stessa di quella presente sulla particella adiacente identificata catastalmente al foglio 29 p.lla 4 ed è parzialmente recintata);

Visto e richiamato l'art. 4 comma 2 della ex L.R. n. 29 del 23-12-2003 modificata e integrata con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4, che disponeva che i tronchi tratturali tipizzati come “tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni anche di natura edilizie”, qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e previa deliberazione di giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione, possono essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori;

Ritenuto che, in questo caso, pur trattandosi di porzione di Tratturo Comunale “Vicinale Giordano” e “vecchia Sannicandro o Fania”, quindi soggiacente ai disposti della ex L.R. n. 29 del 23-12-2003, trattasi di fatto per la sua natura e consistenza di demanio comunale e, quindi, la procedura di sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione ricadano nelle competenze del Comune di Apricena, proprietario;

Dato atto che in entrambe le note prot. n. 5119 del 14.03.2024 e prot. n. 18700 del 23.09.2024 si è dichiarato l’impegno a sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti al perfezionamento della pratica di trasferimento consistenti in spese per frazionamento dell’area, spese notarili, spese di registrazione e trascrizione nei pubblici registri nonché eventuali altre spese che dovessero risultare necessarie ed inoltre di corrispondere al Comune il prezzo di vendita nell’importo, determinato dall’ Ufficio Tecnico Comunale pari a € 10.173,80 (Euro diecimilacentosettantatre/80)

Vista e richiamata la planimetria allegata alla nota prot. n. 5119 del 14.03.2024 relativa alle porzioni di strade comunali:

- Vecchia Sannicandro o Fania ubicata sul foglio 27
- Strada comunale Giordano ubicata sul foglio 28

oggetto di richiesta di acquisizione che è parte integrante del presente deliberato (allegato A);

Visto il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari anno 2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2024, di seguito chiamato per brevità “Piano delle Alienazioni”

Vista la perizia di stima a firma del Responsabile del Settore III “Lavori Pubblici, Patrimonio ed Edilizia”, unita alla presente proposta di deliberazione sotto il nome di Allegato B per costituirne parte integrante e sostanziale;

Viste e richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 307 del 11.12.1984 e n. 33 del 13.10.2000 con le quali venne costituito il “Piano delle strade comunali Esterne” e suo aggiornamento;

Dato atto che “strada vicinale vecchia Sannicandro o Fania” e “Strada Vicinale Giordano” sono classificate come strade comunali extraurbane (come da piano di cui alla delibera di CC n. 307 del 11.12.1984) ed appartengono al demanio stradale e quindi di norma ai beni indisponibili;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2024, recante: “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2024, ai sensi dell’art.58 del decreto legge n.112/08 convertito con la Legge n.133/08 - II^ Variazione” con cui iscrivendo la porzione in oggetto nel piano ne è stata determinata la conseguente classificazione come patrimonio disponibile in quanto trattasi di porzione non strategica per le finalità istituzionali (le porzioni di strada da alienare di fatto rientrano sotto la lettera E del piano come terreni di proprietà esclusiva del Comune di Apricena siti in località Ingarano);

Accertato che:

- l'alienazione delle porzioni stradali di che trattasi non pregiudica l'interesse della collettività;
- la porzione di "strada vicinale vecchia Sannicandro o Fania" di superficie complessiva pari a circa 5.762,60 mq identificata al Catasto Terreni del Comune di Apricena, Foglio 28, Strade, è delimitata a sud dalla p.lla 4 del foglio 29 di proprietà dei sig.ri XXXXa Nord dalla p.lla 28 del foglio 28 di proprietà del sig. XXXX che ne ha espressamente dichiarato la rinuncia all'utilizzo come da nota del 24.09.2024 prot. 18710;
- la porzione di "Strada Vicinale Giordano" di superficie complessiva pari a circa 5.417,40 mq identificata al Catasto Terreni del Comune di Apricena, Foglio 27, Strade, è delimitata a sud dalle p.lle 27 – 28 del foglio 28 di proprietà del sig. XXXX che ne ha espressamente dichiarato la rinuncia all'utilizzo come da nota del 24.09.2024 prot. 18710 a Nord dalla p.lla 34 del foglio 27 di proprietà dei sig.ri XXXXX;

Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti per procedere alla sdemanializzazione delle porzioni delle seguenti strade comunali:

- Vecchia Sannicandro o Fania ubicata sul foglio 27
 - Strada comunale Giordano ubicata sul foglio 28
- come sopra descritte, al fine della successiva alienazione a favore dei richiedenti;

Ritenuto pertanto secondo quanto previsto dall'art. 2 del Nuovo Codice della Strada di assumere il provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione dell'immobile come sopra individuato;

Vista la relazione di stima relativa alle porzioni di strade comunali da alienare redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, con cui si attribuisce il valore di €/corpo 10.173,80 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale come Allegato B;

Vista la planimetria allegata con esattamente individuate le porzioni di strade comunali denominate

- Vecchia Sannicandro o Fania ubicata sul foglio 27
 - Strada comunale Giordano ubicata sul foglio 28
- da declassificare e sdemanializzare;

Dato atto che la ditta richiedente, come riportato nelle citate note agli atti del Comune con prot. n. 5119 del 14.03.2024 e prot. n. 18700 del 23.09.2024, ha manifestato di assumersi in carico tutte le spese inerenti e conseguenti, quali spese di frazionamento, spese notarili, spese di registrazione e trascrizione nei pubblici registri nonché eventuali altre spese che dovessero risultare necessarie ed inoltre di corrispondere al Comune il prezzo di vendita nell'importo determinato dal Comune stesso;

Dato atto che l'effettiva superficie del bene in questione è quella che risulterà da apposito frazionamento redatto a cura del Comune di Apricena con spese a carico della parte acquirente;

Ritenuto altresì di attivare il procedimento di declassificazione trasferendo il frustolo delle suddette strada, individuate sulla planimetria allegata, dal demanio stradale del Comune al patrimonio comunale disponibile;

Dato atto che:

- la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Apricena per quindici giorni consecutivi e che, nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21.12.1977 n° 38 gli eventuali interessati possono presentare opposizione alla deliberazione del Consiglio Comunale;

- sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante;

- che in assenza di opposizione nel termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione il presente provvedimento di declassificazione avrà carattere definitivo;
- la presente deliberazione, divenuta definitiva, verrà inviata per estratto alla Regione Puglia che provvederà alla pubblicazione sul BURP;
- ai sensi dell'art. 2 settimo comma del DPR n. 495/1992 e ss.mm.ii., la deliberazione, avrà effetto dall'inizio del 2° mese successivo a quello di pubblicazione nel BURP;
- la scelta della procedura diretta è motivata dalla necessità di non appesantire il procedimento in ragione di una oggettiva situazione dell'immobile che evidenzia l'esistenza di un unico soggetto interessato all'acquisto a fronte di un esiguo valore di stima (€ 10.173,80);
- qualora nei termini prescritti si palesino aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione l'alienazione dovrà obbligatoriamente avvenire mediante asta pubblica;
- fino a quando la presente deliberazione non diventi definitiva è sempre possibile esercitare il diritto di prelazione;
- la presente deliberazione divenuta definitiva costituirà titolo per dichiarare decaduto il diritto di prelazione, confermando le suddette motivazioni per il ricorso a trattativa privata;

Considerato che il presente provvedimento, per quanto sopra riportato, non comporta spese a carico del Comune di Apricena;

Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Responsabile Area Tecnica LL.PP. nell'ambito delle rispettive competenze ad assumere i provvedimenti e/o a compiere tutti gli atti connessi e consequenziali alla presente deliberazione, necessari all'alienazione della porzione di terreno in oggetto;

Dato atto che l'effettiva superficie del bene in questione è quella che risulterà da apposito frazionamento, redatto a cura del Comune con spese a carico della parte acquirente, e solo all'esito dello stesso sarà possibile quantificare con esattezza il prezzo;

Dato atto che la somma derivante dall'alienazione del tratto stradale sarà incamerata sul Cap. 755 "proventi da alienazioni patrimonio comunale" del corrente esercizio;

Tutto quanto sopra premesso;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000, dai rispettivi Responsabili dei Servizi tecnici e Finanziari;

Visto:

- lo statuto comunale;
- il T.U.E.L. - D. Lgs. 18.02.2000 n° 267;
- il Decreto legislativo n. 50/2016;
- Legge n. 91/1981;
- L. R. Puglia n. 33/06;
- L.R. n. 29 del 23-12-2003;

Con voti favorevoli ad unanimità.

DELIBERA

1- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2- di approvare la sdemanializzazione ed il declassamento delle porzioni di strade comunali:

- "strada vicinale vecchia Sannicandro o Fania" di superficie complessiva pari a circa 5.762,60 mq identificata al Catasto Terreni del Comune di Apricena, Foglio 28, Strade, è delimitata a sud dalla p.lla 4 del foglio 29 di proprietà dei sig.ri XXXX a Nord dalla p.lla 28 del foglio 28 di proprietà del sig.

XXXXX che ne ha espressamente dichiarato la rinuncia all'utilizzo come da nota del 24.09.2024 prot. 18710;

- "Strada Vicinale Giordano" di superficie complessiva pari a circa 5.417,40 mq identificata al Catasto Terreni del Comune di Apricena, Foglio 27, Strade, è delimitata a sud dalle p.lle 27 – 28 del foglio 28 di proprietà del sig. XXXX che ne ha espressamente dichiarato la rinuncia all'utilizzo come da nota del 24.09.2024 prot. 18710 a Nord dalla p.lla 34 del foglio 27 di proprietà dei sig.ri XXXXX;
come indicato nella planimetria che si allega alla presente come Allegato A per formarne parte integrante e sostanziale;

3- di dare atto che la sdemanializzazione ed il classamento delle porzioni di strade comunali avverrà nel modo seguente:

- Porzione di Vecchia Sannicandro o Fania ubicata sul foglio 27 in favore di sig.ri XXXXXX e XXXXX;
- Porzione di Strada comunale Giordano ubicata sul foglio 28 in favore di sig.ri XXXXXX

4- di dare atto che l'alienazione delle porzioni stradali di che trattasi non pregiudica l'interesse della collettività;

5- di confermare pertanto la classificazione delle suddette porzioni di strada pubblica al patrimonio disponibile del Comune di Apricena così come previsto con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2024, recante: "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2024, ai sensi dell'art.58 del decreto legge n.112/08 convertito con la Legge n.133/08 - II^ Variazione";

6- di dare atto che l'effettiva porzione di area oggetto di sdemanializzazione sarà esattamente quantificata da apposito frazionamento, il quale sarà redatto rispettando le indicazioni tecniche riportate nella Planimetria di cui all'allegato A e come descritto in premessa;

7- di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti al perfezionamento della alienazione dell'area di che trattasi, spese di frazionamento, spese notarili, spese di registrazione e trascrizione nei pubblici registri nonché eventuali altre spese che dovessero risultare necessarie sono a completo carico della parte acquirente risultata aggiudicataria;

8- di dare atto che l'alienazione di che trattasi dovrà essere effettuata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, da esercitarsi nei modi e nei tempi di legge e come indicato nella presente deliberazione;

9- di autorizzare il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Responsabile Area Tecnica LL.PP. nell'ambito delle rispettive competenze ad assumere i provvedimenti e/o a compiere tutti gli atti connessi e consequenziali alla presente deliberazione, necessari all'alienazione della porzione di terreno in oggetto;

10- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Apricena per quindici giorni consecutivi e che, nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21.12.1977 n° 38 gli interessati possono presentare opposizione alla deliberazione del Consiglio Comunale;

11- di dare atto che sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante;

12-di dare atto che in assenza di opposizione nel termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione il presente provvedimento di declassificazione avrà carattere definitivo;

13- di dare atto che la deliberazione, divenuta definitiva, verrà inviata per estratto alla Regione Puglia che provvederà alla pubblicazione sul BURP;

- 14- di dare atto che** ai sensi dell'art. 2 settimo comma del DPR n. 495/1992 e ss.mm.ii., la deliberazione per la parte concernente la declassificazione, avrà effetto dall'inizio del 2° mese successivo a quello di pubblicazione nel BURP;
- 15- di dare atto che** fino a quando la presente deliberazione non diventi definitiva è sempre possibile esercitare il diritto di prelazione opponendosi mediante formale comunicazione di prelazione e contestuale richiesta d'acquisto con evidenziate valide motivazioni;
- 16- di dare atto che** la presente deliberazione, divenuta definitiva, costituirà titolo per dichiarare decaduto il diritto di prelazione, confermando le motivazioni per il ricorso a trattativa privata di cui al punto 14;
- 17- di dare atto che** il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 18- di approvare** la stima dell'area oggetto di alienazione pari a 0,91/mq come proposto dal Responsabile del Settore III "Lavori Pubblici, Patrimonio ed Edilizia";
- 19- di demandare** al Responsabile del Settore III "Lavori Pubblici, Patrimoni ed Edilizia" l'approvazione dello schema dell'atto di sdemanializzazione e vendita della porzione di strada identificata come segue:
- Vecchia Sannicandro o Fania ubicata sul foglio 27
 - Strada comunale Giordano ubicata sul foglio 28
- 20. di dare atto che** si procederà ad effettuare le verifiche sui richiedenti finalizzata ad accertare i requisiti per contrattualizzare con l'Ente Pubblico.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione agli adempimenti relativi;

Visto l'art.134 comma 4. del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli ad unanimità.

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Anna Maria Torelli

Il Segretario Generale

F.to Dott. Domenico Perreca

Reg. Gen. Pub. n. 1682

lì, 10-10-2024

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo on Line comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to Rosa Conte

ESECUTIVITÀ

In conformità al disposto dell'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-09-2024

Apricena, 01-10-2024

Il Segretario Generale

F.to Dott. Domenico Perreca

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Rilasciata ad uso

Apricena,

Il Segretario Generale